

COMUNE DI ALBUZZANO
(Provincia di PAVIA)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 6 del 25.03.2008**

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	Pag. »	4
» 2 – Definizione delle Entrate Tributarie	»	4
» 3 – Definizione delle Entrate Patrimoniali	»	4
» 4 – Aliquote, tariffe e prezzi	»	4
» 5 – Rapporti con i cittadini	»	5
» 6 - Agevolazioni	»	5

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

» 7 - Forme di gestione	»	6
» 8 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali	»	6
» 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	»	7
» 10 - Attività di controllo delle entrate	»	7

TITOLO III DIRITTO DI INTERPELLO

» 11 - Oggetto	»	8
» 12 - Procedura	»	8

TITOLO IV ENTRATE COMUNALI GESTIONE E RISCOSSIONE

» 13 - Attività di Liquidazione, Accertamento delle entrate tributarie	»	9
» 14 – Attività di Liquidazione, Accertamento delle entrate non tributarie	»	9
» 15 – Sanzioni	»	9
» 16 – Interessi	»	10
» 17 - Compensazione	»	10

TITOLO V CONTENZIOSO E SANZIONI

» 18 – Contenzioso Tributario	»	11
» 19 – Autotutela	»	11
» 20 – Riscossione	»	11
» 21 – Omessi e Tardivi pagamenti	»	12
» 22 – Sospensioni e dilazioni di pagamento	»	12

TITOLO VI
RIMBORSI E LIMITI DI RISCOSSIONE

» 23 – Rimborsi	» 13
» 24 – Importi minimi	» 13

TITOLO VI
NORME FINALI

» 25 - Norme finali	» 14
---------------------------	------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, il presente Regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Albuzzano con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446 ed hanno effetto dal 1° GENNAIO dell'anno di riferimento, se non diversamente disposto dalla normativa nazionale. In caso di adozione di aliquote canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il Responsabile del Servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.
5. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha però, effetto retroattivo.
6. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o utenti, con scadenza anteriore al trentesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 5
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente e delle coordinate bancarie. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. I versamenti Tributarî, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'Euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione sia inferiore o superiore a 49 centesimi.
4. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, sulle singole rate.

Art. 6
Agevolazioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, Il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni.
2. I criteri sono individuati dall'Organo competente, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte dell'Organo competente.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 Forme di gestione

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara all'Agenzia delle Entrate che gestisce il servizio nazionale della riscossione mediante la Società "Equitalia S.p.A.";
 - e) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità regolarità efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
4. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato al successivo art. 8.

Art. 8 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un Funzionario Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del Funzionario in caso di assenza.
2. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione/accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 9
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. I soggetti responsabili devono trasmettere al servizio finanziario copia dei documenti utilizzati per l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 10
Attività di controllo delle entrate

1. E' obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13
4. Il Funzionario può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.
5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
6. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Segretario Comunale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza, disciplinari. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di titoli abilitativi edilizi, di certificati agibilità o di inabitabilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni altro atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributario, con modalità da concordare.

TITOLO III° DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 11 Oggetto

1. Il presente titolo è emanato ai sensi dell'art. 11 della Legge 212/2000 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e disciplina il Diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Art. 12 Procedura

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzione ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulla scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al Funzionario Responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il Funzionario Responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

TITOLO IV°
ENTRATE COMUNALI – GESTIONE E RISCOSSIONE

Art. 13

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite il personale appositamente nominato ed autorizzato.
4. Per i rapporti di imposta pendenti al 1.1.2007, gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o di parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associative previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

Art. 14

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate patrimoniali

1. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo), il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. 10. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 15

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza de contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al Funzionario Responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del Decreto

Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge

Art. 16 **Interessi**

1. Ai sensi dell'art. 13 della L. 13.05.1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27.12.2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari al tasso legale vigente da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso dei tributi locali relativi ad annualità precedenti.

Art. 17 **Compensazione**

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
2. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al Responsabile del Tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
4. L'istanza prevista dal comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
5. Il Funzionario Responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
6. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
7. In caso di utilizzo del modello F/24, le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri Enti, sono ammesse di diritto sino ad un importo massimo di € 300,00. In tale ipotesi il contribuente dovrà presentare dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate. Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del comune di importo superiore ad € 300,00 dovrà essere invece presentata apposita istanza al comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.
8. In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.
9. Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del comune, l'importo eccedente la somma di € 300,00 non verrà riconosciuto dal comune a favore dell'ente titolare dell'entrata tributaria che si stata compensata con tale credito assunta dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrorata una sanzione pari ad € 100,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

TITOLO V°
CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 18
Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.LGS. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile o altro dipendente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Art. 19
Autotutela

1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere, ai sensi dell'art. 27 della legge 18-02-1999, n. 28 all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 20
Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla Legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione dei tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'eonomo o di altri agenti contabili.
5. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 21

Omessi o tardivi pagamenti

1. L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi ad entrate comunali di natura non tributaria, mediante comunicazione scritta, riportando tutte le indicazioni e gli elementi utili alla determinazione dell'ammontare del debito posto a carico del contribuente/utente.
2. Per le entrate di natura tributaria vanno considerate anche le specifiche disposizioni di legge dettate per ogni tributo.

Art. 22

Sospensioni e dilazioni di pagamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi situazioni di difficoltà e/o gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Anche per i debiti di natura non tributaria è possibile concedere dilazioni o rateazioni.
4. Il Responsabile del Servizio di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20.
5. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dai precedenti commi, è sottoposto all'esistenza di tutte le seguenti condizioni e limiti:
 - il contribuente/utente deve presentare apposita istanza correlata da copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento;
 - il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria";
 - l'importo totale del debito deve essere pari o superiore ad € 300,00
 - inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia.
6. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Gli interessi vanno applicati nella misura indicata all'articolo 16, su ciascuna rata, a partire dalla seconda.
7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
8. Per importi superiori ad € 2.500,00 il Responsabile del Servizio, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

TITOLO VI°
RIMBORSI E LIMITI DI RISCOSSIONE

Art. 23
Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, il termine per la richiesta di rimborso per tutti i tributi è fissato dalle vigenti normative di legge in 5 anni dalla data del versamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.
4. Il Responsabile del Servizio, provvede al rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore dal contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso di interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune.
6. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 24
Importi minimi

1. Gli importi uguali o inferiori ai quali non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso, sono i seguenti intesi per singola annualità e per singola entrata:
 - a) Entrate tributarie:

▪ I.C.I.	€ 12,00
▪ TA.R.S.U. con esclusione della tassa giornaliera	€ 10,00
▪ T.A.R.S.U. giornaliera	€ 2,00
▪ DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 2,00
▪ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 2,00
▪ TOSAP	€ 2,00
▪ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€ 12,00
 - b) Entrate patrimoniali:

▪ TARIFFE SCOLASTICHE	€ 5,00
▪ ALTRE TARIFFE	€ 5,00

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche di eventuali sanzioni ed interessi gravanti sull'importo.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO VII° NORME FINALI

Art. 25 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme nel dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.